

MIGLIETTI, ministro per la grazia e giustizia. Avrei a fare un'osservazione. Coll'articolo 1°, che è stato adottato dalla Camera, rimane stabilito che il Codice penale, con le modificazioni che furono fatte, e di cui nel decreto del 17 febbraio 1861, avrà la sua esecuzione nelle provincie napoletane il primo luglio 1861, come è stabilito in quel decreto.

L'onorevole Crispi trova egli una ragione, per cui quel Codice penale modificato col decreto del 17 febbraio 1861, e che la Camera ha detto, adottando questo primo articolo, che va benissimo per le provincie napoletane, non possa andar bene per le provincie siciliane?

Se il signor Crispi ciò asserisce, credo che la sua proposizione possa essere sostenuta; ma se egli non adduce ragioni speciali, per cui quel Codice penale, che fu modificato dalla Commissione nominata dalla luogotenenza di Napoli, e che va bene nelle provincie napolitane, non possa andar bene nelle provincie siciliane, in verità non troverei troppo ragionevole la sua proposta, perchè colla seconda parte dell'articolo 2, presentato dall'onorevole Marchese non si fa altro che dire questo: avverrà in Sicilia il primo novembre 1861 quello che avviene in Napoli il primo luglio 1861.

Se questo è un inconveniente, io, per verità, non lo vedo: il signor Crispi lo dimostri, ed allora la sua proposta potrà essere accettata; ma io dico che, dal momento in cui la Camera ha votato l'articolo 1°, il non accettare la seconda parte dell'articolo 2 pare a me che sia una vera contraddizione.

PRESIDENTE. Il deputato Paternostro ha facoltà di parlare.

PATERNOSTRO. Io rinuncio alla parola, poichè l'onorevole ministro ha già spiegato le mie idee, epperò sarebbe superfluo il ripetere la stessa cosa.

PRESIDENTE. Il deputato Marchese ha facoltà di parlare.

MARCHESE. In vista delle osservazioni dell'onorevole ministro, che ha accennato ad uno degli argomenti che io volevo contrapporre alle difficoltà poste innanzi dall'onorevole Crispi, mi limiterò a far osservare che, oltre alla contraddizione che nascerebbe dal respingere il proposto emendamento, non si potrebbe giammai raggiungere lo scopo che crede l'onorevole Crispi potersi ottenere per mezzo degli studi della Commissione che attualmente sta esaminando l'altro progetto di legge proposto dal ministro Cassinis.

Se non si ammette questo secondo emendamento all'articolo 2, avverrà indubitatamente che il 1° novembre in Sicilia andrà ad esecuzione il Codice delle antiche provincie puramente e semplicemente senza modificazioni.

Ora pare a me che, qualunque sia la solerzia della Commissione nei lavori cui intende, e del Ministero, prima del primo novembre sarà impossibile potersi presentare alla Camera una legge, ad occasione della quale si possa mettere in discussione se bene o male abbia la legge penale nelle provincie napolitane subito delle modificazioni, e se convenga introdurre le stesse modificazioni relativamente alle provincie siciliane.

Ora, se io portava la convinzione che quelle modificazioni ed aggiunte erano un effettivo miglioramento al Codice del 1839, non potrei più dubitarne ora che implicitamente colla sanzione di questa legge fu ritenuto che convenga, quanto al Codice penale, lasciar che avesse nelle provincie napolitane la sua esecuzione con le modifiche ed aggiunte fatte col decreto del 17 febbraio.

Da questo stato di cose ne risulterà la conseguenza che la Sicilia, la quale per lo passato è stata governata dallo stesso Codice, invece di andare direttamente all'unificazione pro-

gredendo, dovrà essere governata con leggi diverse che meritano delle modificazioni sopra taluni punti. Questo risultato è certamente da sfuggirsi. (*Conversazioni*)

Epperò io francamente e senza alcuna esitanza respingo la pretesa dell'onorevole Crispi.

CRISPI. Mi pare che vi sia un equivoco.

All'art. 1°, che abbiamo già votato, non si è parlato di Codice penale; si è parlato unicamente della legge dell'ordinamento giudiziario e del Codice della procedura penale. Se il signor ministro ha voluto dire che implicitamente il Codice penale resta in vigore, siamo d'accordo; ma una menzione speciale dell'attuazione dello stesso io non la vedo. Il Codice penale sardo io lo accetto, perchè, lo dico francamente, è in molte cose un miglioramento al Codice penale siciliano.

Ma, se il signor ministro sostenesse che fosse il migliore dei Codici italiani, io potrei, se la discussione non fosse sopra un altro argomento, provargli che nel Codice siciliano esistono delle disposizioni che potremo anche con molto profitto inserire nel Codice sardo. Il vero Codice italiano non è ancor surto.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Sono appunto queste riforme che noi consentiamo per la Sicilia.

CRISPI. Scusi, queste riforme non si riferiscono alle condizioni speciali di quelle provincie; sono riforme le quali innovano in molte parti il Codice e che meritano di essere applicate, quando il Parlamento le avrà studiate, a tutto lo Stato.

Il dire che la Sicilia è stata governata sino al giorno d'oggi collo stesso Codice vigente in Napoli, e che, non adottandovi le riforme alle quali io mi oppongo, verrebbe ad essere governata con un Codice diverso, è un ragionamento fuori luogo.

La Sicilia sarebbe governata col Codice che è in vigore nelle antiche provincie del regno e anche in Lombardia. Se mai per qualche mese ancora si limitassero alle provincie napoletane le riforme che non sono state ancora adottate da per tutto, questo nulla torrebbe all'andamento della giustizia. All'incontro ne verrebbe che il Parlamento sentirebbe la necessità di studiare quella materia e di farne argomento di una legge generale.

Ripeto quindi che il progetto di legge, che è in discussione, è un progetto che non concerne il Codice penale e che possiamo per il momento soprastare dall'accettare quest'emendamento.

Ripeto poi che, trattandosi di un emendamento che veramente è un'effettiva proposta di legge, perchè abbraccia nientemeno che 20 articoli nuovi i quali la Camera non conosce, od almeno pochi deputati conoscono, sarebbe la stessa cosa che votare ad occhi chiusi.

Quindi propongo la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Crispi.

(Non è ammessa.)

Ora metto ai voti la seconda parte dell'articolo proposto dal deputato Marchese:

« Il Codice penale pubblicato collo stesso decreto avrà esecuzione il 1° novembre 1861, colle modificazioni ed aggiunte apportate allo stesso col decreto del luogotenente delle provincie napoletane del 17 febbraio 1861. »

(È approvata.)

« Art. 3. Dalla pubblicazione della presente legge comincerà ad aver vigore in quelle provincie il capitolo settimo del titolo primo del nuovo ordinamento giudiziario del 17 febbraio 1861. »